



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori SANCIU, SCARPA BONAZZA BUORA,  
PICCIONI, ALLEGRINI, COMINCIOLI, FASANO, MAZZARACCHIO,  
PICCONE, SANTINI e BEVILACQUA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 2008**

Disposizioni in materia di produzione biologica

ONOREVOLI SENATORI. – Il metodo di produzione biologico in determinati contesti territoriali ed economici può garantire un reddito significativo all'impresa agricola, rispondendo alla richiesta di quella parte dei consumatori che richiede prodotti di qualità ottenuti grazie a processi di produzione rispettosi dell'ambiente e miranti a garantire un modello di sviluppo sostenibile.

Il metodo di produzione biologico si configura, quindi, all'interno dei processi di produzione adottati in agricoltura, per alcune peculiarità e specificità, offrendo un valore aggiunto al consumatore che acquista alimenti rispondenti ad un rigoroso processo di produzione che si traduce non solo nell'eliminazione dell'impiego di sostanze chimiche e nel rispetto di *standard* più elevati di benessere animale, ma in un sistema particolarmente attento all'interno dell'azienda, alle modalità di gestione del territorio e delle sue risorse.

L'Italia con 50.276 imprese operanti nel settore dell'agricoltura biologica, delle quali 43.159 sono produttori agricoli e 6.847 sono imprese agricole che effettuano anche attività di produzione e di trasformazione, è prima in Europa e quinta nel mondo per superficie agricola dedicata all'agricoltura biologica, pari a 1.147.459 ettari, preceduta solo da Australia, Argentina, Cina e Stati Uniti che dispongono di maggiori superfici coltivate.

Il settore dei prodotti biologici in Italia ha raggiunto un fatturato complessivo stimato in 2,5 miliardi di euro: secondo l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) le vendite di prodotti biologici nella grande distribuzione nel 2007 sono aumentate del 10,2 per cento, mentre nel primo

semestre 2008 l'aumento è stato ben del 6 per cento.

Le categorie che registrano i maggiori livelli di spesa sono: i prodotti lattiero-caseari, gli ortofrutticoli freschi e trasformati, biscotti, dolci e *snack*, ma a crescere con valori *record* nel 2007 sono stati soprattutto i prodotti biologici per l'infanzia (+47 per cento), riso e pasta (+16 per cento).

L'espansione del settore, da venti anni a questa parte, ha indotto l'Unione europea a rivedere la legislazione quadro in materia di agricoltura biologica con la recente emanazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91. A tale regolamento del Consiglio, è seguito il regolamento (CE) n. 889/2008, della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli. Entrambi si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2009.

Di conseguenza, appare opportuna una specifica iniziativa legislativa che applicando il citato regolamento (CE) n. 834 del 2007, adegui il quadro normativo nazionale e fornisca gli strumenti necessari per un ulteriore processo di sviluppo e qualificazione della filiera, con particolare riferimento ai settori della zootecnia e dell'ortofrutta che costituiscono gli assi portanti del sistema agroalimentare biologico.

Il testo del disegno di legge, continuando il percorso iniziato nella XIV legislatura con il primo Governo Berlusconi, tiene conto

delle proposte formulate dalle regioni nel corso del confronto istituzionale avvenuto in questi anni anche con le organizzazioni professionali agricole a vocazione generale e le associazioni di produttori biologici.

Il disegno di legge disciplina alcuni aspetti di prioritaria importanza per il settore quali: la previsione del divieto di impiego di organismi geneticamente modificati (OGM), in considerazione della necessità di preservare il comparto dalle conseguenze negative derivati dall'entrata in vigore del citato regolamento (CE) n. 834 del 2007, che introduce per gli alimenti biologici la medesima soglia di contaminazione accidentale da OGM attualmente prevista per gli alimenti convenzionali (0.9 per cento); l'adeguamento del sistema di controllo alle nuove norme introdotte dal medesimo regolamento (CE) n. 834 del 2007 e dalle sue disposizioni applicative, anche con l'obiettivo di garantirne una maggiore efficienza; la valorizzazione dei prodotti biologici italiani tramite l'introduzione di uno specifico logo; disposizioni che garantiscano procedure trasparenti in materia di importazione dei prodotti biologici ed un sistema di sanzioni che garantisca il rigoroso rispetto della legge, al fine di tutelare l'immagine degli alimenti biologici e preservare la fiducia dei consumatori che li acquistano.

Del resto, a fronte del quadro legislativo adottato dall'Unione europea sussiste la necessità di qualificare al meglio le produzioni italiane biologiche riformando non solo il sistema di controllo e le relative sanzioni, ma legiferando anche in settori strategici per l'agricoltura biologica come quello delle produzioni animali.

In particolare, con riferimento ai controlli, si rende necessario dare applicazione al nuovo sistema introdotto dalla normativa comunitaria ed abrogare, di conseguenza, il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220. Il disegno di legge coglie, quindi, l'occasione, per disciplinare alcuni aspetti importanti quali la definizione della natura giuridica de-

gli organismi di controllo, la regolamentazione del rapporto tra organismo di controllo ed impresa soggetta al sistema di controllo e certificazione, anche al fine di individuare le rispettive responsabilità in merito ad eventuali casi di violazione delle norme relative al metodo di produzione biologico.

Il titolo I contiene le norme generali e le definizioni in conformità alla normativa comunitaria.

Il titolo II è relativo alle autorità nazionali e regionali, stabilendo, in conformità ai principi costituzionali, che le regioni e province autonome siano le autorità di vigilanza, ed istituendo il Comitato consultivo per la produzione biologica per permettere la concertazione fra le autorità con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese interessate.

Il titolo III reca norme in materia di organizzazione della produzione e del mercato. L'articolo 7 regola i distretti biologici, specificando l'applicazione della disposizione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. L'articolo 8 disciplina le organizzazioni dei produttori biologici di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, adattando i limiti dimensionali alla produzione biologica.

Il titolo IV disciplina l'etichettatura e il logo nazionale.

Il titolo V detta disposizioni in materia di prodotti fitosanitari di produzioni specifiche.

Gli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17 regolano il vino biologico, le produzioni animali, l'acquacoltura biologica e la ristorazione collettiva.

Il titolo VI detta norme per l'informazione e la promozione, stabilendo che continui ad operare il sistema d'informazione sull'agricoltura biologica. Si ridefiniscono inoltre le norme sul Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica (articolo 19) e sul Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica (articolo 20).

Il titolo VII riguarda il complesso sistema dei controlli, individuando le regole sugli organismi di controllo e certificazione, il Co-

mitato di valutazione e le altre disposizioni relative alle autorizzazioni (articolo 23), l'elenco nazionale (articolo 24), le procedure di controllo e gli obblighi (articoli 25 e 26).

Il capo II del titolo VII riguarda le imprese che aderiscono al metodo di produzione biologico definendole come le imprese della filiera che notificano l'impegno di adottare il metodo di produzione biologico e si sottopongono al sistema di controllo attuato da un organismo di controllo e di certificazione autorizzato dal Ministero. Le imprese sono responsabili della conformità al regolamento comunitario dei prodotti comunque immessi sul mercato, anche a seguito di trasformazione e di importazione.

Il titolo VIII riguarda la delicata materia delle importazioni, per cui si prevede la notifica degli operatori e l'assoggettamento al controllo da parte di un organismo autorizzato.

Il titolo IX prevede le sanzioni sia a carico degli organismi di controllo e certificazione che delle imprese che adottano il metodo di produzione biologico. Per entrambe le categorie di soggetti è stabilito un procedimento sanzionatorio in contraddittorio con l'autorità o il soggetto che irroga la sanzione.

È inoltre previsto, al capo III, l'illecito amministrativo, se il fatto non costituisce reato, dell'uso fraudolento delle indicazioni del metodo biologico per chiunque impieghi o ponga in commercio prodotti recanti indebitamente indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico.

Il titolo X reca disposizioni finali e transitorie, prevedendo in particolare una disposizione per la semplificazione amministrativa, che le autorità competenti possono adottare nel rispetto della normativa comunitaria. L'articolo 50 prevede la norma di salvaguardia per le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### TITOLO I

#### NORME GENERALI

##### Art. 1.

##### *(Finalità)*

1. La presente legge è volta a promuovere e favorire lo sviluppo e la competitività della produzione biologica, come definita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, perseguendo le finalità di concorrere alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità, e all'informazione dei consumatori, nel rispetto dell'ordinamento comunitario e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La presente legge disciplina:

a) la produzione, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione, la certificazione e il controllo dei prodotti biologici, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché l'utilizzo dei suddetti prodotti nelle attività di ristorazione collettiva;

b) l'utilizzo di indicazioni relative alla produzione biologica nazionale nell'etichettatura e nella pubblicità;

c) le azioni per la valorizzazione e lo sviluppo della produzione biologica, come definita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, la semplificazione amministrativa ed il sostegno alla ricerca.

## Art. 2.

*(Produzione biologica)*

1. Ai sensi della presente legge, per «produzione biologica» si intende l'impiego dei metodi di produzione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, di seguito denominato «regolamento», e successive norme di applicazione, nonché delle norme stabilite dalla presente legge, relative allo svolgimento di tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione di un prodotto biologico, come definite dall'articolo 2, lettera *b*) del regolamento compresi i prodotti dell'acquacoltura, come definita ai sensi dell'articolo 2, lettera *g*) del regolamento, il vino e la ristorazione.

2. Ai fini della presente legge, per «prodotti dell'agricoltura biologica» o «prodotti biologici» si intendono i prodotti che hanno conseguito la certificazione di conformità alla disciplina dettata dal regolamento, nonché dalla normativa statale e regionale in materia di produzione biologica.

3. Ai fini della presente legge e dell'applicazione del regolamento, il metodo di agricoltura biodinamica che prevede l'uso di preparati biodinamici è equiparato al metodo di agricoltura biologica.

## Art. 3.

*(Divieto di uso di organismi geneticamente modificati)*

1. È vietato l'impiego di organismi geneticamente modificati nonché di organismi da questi ottenuti o derivati.

2. È altresì vietato qualunque riferimento o utilizzo del termine «biologico» o «bio» per prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati.

## TITOLO II

## AUTORITÀ NAZIONALI E REGIONALI

## Art. 4.

*(Autorità nazionale)*

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della normativa statale e comunitaria in materia di agricoltura biologica, nonché l'autorità responsabile del sistema di controllo e vigilanza, di cui all'articolo 27 del regolamento. Il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità nazionali competenti per l'applicazione del regolamento.

2. Al Ministero è attribuita la competenza esclusiva in materia di importazioni dei prodotti biologici provenienti da Paesi terzi, ai sensi delle disposizioni del regolamento, nonché della relativa vigilanza, ferme restando le competenze igienico-sanitarie di controllo sugli alimenti svolte all'importazione dagli uffici periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

3. L'autorità nazionale competente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera *b*) del regolamento (CE) n. 605/2008 della Commissione, del 20 giugno 2008, è l'Agenzia delle dogane.

## Art. 5.

*(Autorità regionali)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorità di vigilanza nei rispettivi territori e partecipano al sistema di controllo e vigilanza di cui alle disposizioni di cui al titolo VII della presente legge.

## Art. 6.

*(Comitato consultivo  
per la produzione biologica)*

1. In applicazione dei principi di sussidiarietà e di collaborazione istituzionale fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per realizzare la concertazione con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese interessate, è istituito presso il Ministero il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato esprime pareri in merito ai provvedimenti nazionali e comunitari concernenti la produzione biologica. Ai fini dell'adozione dei decreti previsti dalla presente legge il parere del Comitato deve essere espresso entro un mese dalla data di trasmissione dello schema di provvedimento. Il Comitato ha, altresì, il compito di proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di valorizzazione dei prodotti biologici, nonché di favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 4 e 5 e gli operatori, in particolar modo al fine di assicurare la diffusione sui mercati di detti prodotti.

3. Il Comitato è composto dai seguenti soggetti:

a) Capo dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale presso il Ministero, con funzioni di vicepresidente;

b) tre rappresentanti delle autonomie locali designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418;

c) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) un rappresentante delle organizzazioni della cooperazione agricola maggiormente rappresentative a livello nazionale;



e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dell'industria agroalimentare individuate tra quelle di rilevanza nazionale;

f) un rappresentante degli organismi di controllo e di certificazione iscritti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 24;

g) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni degli operatori del settore biologico a condizione che abbiano rilevanza nazionale o risultino riconosciute in base a normative regionali vigenti, risultino già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge ed abbiano presentato apposita richiesta al Ministero;

h) il presidente del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti presso il Ministero dello sviluppo economico o suo delegato.

4. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», o da un suo delegato. Le funzioni di Segretario del Comitato sono assicurate dal dirigente dell'ufficio agricoltura biologica e attività agricole ecocompatibili della Direzione generale sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore del Ministero; detto dirigente si avvale del personale operante presso il medesimo ufficio per compiti di segreteria.

5. Anche al fine di assicurare il necessario supporto di carattere tecnico-scientifico, normativo e informativo per le attività delle autorità competenti, con decreto del Ministro possono essere istituite, all'interno del Comitato, commissioni tecniche consultive competenti per specifiche materie. Il Comitato, può, altresì, richiedere pareri tecnico-scientifici al Gruppo di lavoro prodotti biologici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 2007.

6. La partecipazione al Comitato non comporta attribuzione di compensi e non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI ORGANIZZAZIONE DELLA  
PRODUZIONE E DEL MERCATO

## Art. 7.

*(Distretti biologici)*

1. Ai fini della presente legge, per «distretti biologici» si intendono i sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale e interregionale, a spiccata vocazione agricola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, caratterizzati dalla permanenza dell'agricoltura biologica e delle attività ad essa connesse o le attività mirate alla valorizzazione dei prodotti locali provenienti dall'agricoltura biologica.

2. I distretti biologici, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5, hanno lo scopo di favorire lo sviluppo della produzione agricola e zootecnica biologica e delle filiere collegate e la tutela e la preservazione delle pratiche colturali locali e della biodiversità agricola, nonché di agevolare l'applicazione della normativa di cui al regolamento e alla presente legge e delle norme di certificazione ambientale e territoriale.

3. Nel caso di aree contigue ai distretti di cui al comma 1 appartenenti a regioni diverse, le regioni interessate concordano metodi e termini per la gestione del distretto interregionale.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro adotta, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», le linee guida per l'istituzione dei distretti biologici.

## Art. 8.

*(Organizzazioni dei produttori biologici)*

1. Le organizzazioni dei produttori biologici sono disciplinate ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e della relativa normativa di attuazione.

2. Può essere riconosciuta ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005 come organizzazione dei produttori biologici un'organizzazione che sia formata da almeno cinque produttori e che registri un fatturato minimo complessivo annuo di 300.000 euro.

3. Nel caso di associazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005 per il settore dell'agricoltura biologica il volume minimo di produzione, di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 102 del 2005, è calcolato con riferimento esclusivo alla produzione agricola biologica certificata nell'anno di riferimento.

## TITOLO IV

## ETICHETTATURA E LOGO NAZIONALE

## Art. 9.

*(Etichettatura e pubblicità)*

1. L'utilizzo del termine «biologico», nonché dei rispettivi termini derivati o delle abbreviazioni in uso, impiegati singolarmente o combinati con altri, nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità di prodotti, è consentito esclusivamente per i prodotti biologici che rispettano le norme del regolamento e della presente legge.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'etichettatura di cui all'articolo 2, primo paragrafo, lettera *k*), del regolamento deve fi-

gurare sugli imballaggi e sulle etichette dei prodotti biologici nel momento in cui sono posti in vendita, ovvero sui documenti commerciali che accompagnano il prodotto, se si tratta di prodotti sfusi o sigillati in confezioni non destinate al consumatore finale. Per «consumatore finale» si intende il soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Con decreto del Ministro, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni in materia di etichettatura di cui ai commi 1 e 2.

#### Art. 10.

##### *(Logo nazionale)*

1. È istituito il logo nazionale per le produzioni biologiche.

2. L'utilizzo del logo di cui al comma 1 è riservato ai prodotti biologici per i quali tutte le fasi del processo di produzione e trasformazione sono interamente realizzate sul territorio nazionale, nel rispetto della disciplina dettata dal regolamento e dalla presente legge.

3. Con decreto del Ministro, da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per le politiche europee e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la forma, le caratteristiche tecniche e la disciplina d'uso del logo nazionale di cui al presente articolo.

4. Salvo che il fatto non costituisca reato, il Ministero commina una sanzione amministrativa da euro tremila a euro ventimila a chiunque impieghi o utilizzi il logo di cui al comma 1 o ponga in commercio prodotti in violazione delle norme in materia di etichettatura di cui all'articolo 9.

## TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI PRODOTTI FITOSANITARI E DI  
PRODUZIONI SPECIFICHE

## Art. 11.

*(Norme di autorizzazione di prodotti  
fitosanitari impiegabili nel metodo  
di produzione biologica)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentito il Comitato, adotta un decreto avente per oggetto la disciplina dell'impiego di prodotti fitosanitari autorizzati per il metodo di produzione biologica sulle sementi, sul materiale di moltiplicazione vegetativa e sulle piante, in conformità ai principi ed alle norme stabiliti dal regolamento ed alle relative disposizioni applicative.

## Art. 12.

*(Vino biologico)*

1. È definito «vino biologico» il vino prodotto con uve provenienti da vigneti condotti con metodo biologico in conformità alle disposizioni di cui al regolamento e alla presente legge, nonché ottenuto in conformità al disciplinare di cui all'articolo 13.

## Art. 13.

*(Disciplinare del vino biologico)*

1. Con decreto del Ministro, da adottare, sentito il Comitato e la Conferenza Stato-regioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito un apposito disciplinare relativo al processo di produzione e all'etichettatura del vino biologico.

2. L'utilizzo del termine «vino biologico», nonché dei termini derivati o similari, nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei vini, è consentito esclusivamente ai vini prodotti in conformità alle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 14.

*(Produzioni animali)*

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, previo parere del Comitato, sono adottate le norme di applicazione del regolamento (CE) n.889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, relative alle produzioni animali.

2. Nelle more dell'emanazione di norme comunitarie relative alla produzione animale sono adottati con decreti del Ministro, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato e acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, appositi disciplinari relativi alla produzione animale ed alla relativa etichettatura e controllo.

3. Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 9 settembre 2000, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.

Art. 15.

*(Acquacoltura biologica)*

1. Con decreto del Ministro, adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato consultivo, è adottato un disciplinare in materia di pro-

duzione, etichettatura e controllo per i prodotti dell'acquacultura biologica.

2. Il disciplinare di cui al comma 1 tiene conto delle norme di produzione contenute in disciplinari già adottati da associazioni di produttori biologici.

#### Art. 16.

##### *(Ristorazione collettiva)*

1. Le regioni, ai sensi della legislazione comunitaria vigente e dell'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, e successive modificazioni, promuovono il consumo di prodotti biologici, l'educazione alimentare e la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva stabilendone i requisiti minimi a garanzia delle imprese agricole fornitrici dei prodotti agricoli biologici e dei consumatori.

2. Ai fini della presente legge, per «servizi di ristorazione collettiva» si intendono i servizi di ristorazione prescolastica, scolastica, e di ristorazione universitaria ristorazione ospedaliera, nonché i servizi di ristorazione delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani ed altre categorie svantaggiate, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione.

3. Le regioni, al fine di favorire il consumo di prodotti biologici all'interno dei servizi di ristorazione collettiva, di cui possono promuovere la conclusione di accordi con e tra gli enti pubblici titolari dei servizi di ristorazione collettiva e gli altri soggetti interessati, aventi per oggetto le modalità operative di promozione del consumo dei prodotti di cui al comma 1.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella A, parte II, dopo il numero 41-*quater*) è aggiunto il seguente:

«41-*quinquies*) somministrazione di alimenti e bevande prodotti con il metodo dell'agricoltura biologico; prestazioni di servizi

dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande prodotti con il metodo dell'agricoltura biologica».

Art. 17.

*(Aree pubbliche destinate a verde)*

1. Nelle aree di proprietà pubblica destinate a verde di cui è prevista la fruizione a scopo ricreativo da parte del pubblico, soprattutto se in età scolare, devono essere adottate tecniche di gestione e manutenzione compatibili con la produzione biologica, così come definito dal regolamento e dalla presente legge.

TITOLO VI

INFORMAZIONE E PROMOZIONE

Art. 18.

*(Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica)*

1. Al fine di raccogliere, controllare e diffondere le informazioni rilevanti per il settore dell'agricoltura biologica, ivi comprese le informazioni relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione, presso il Ministero continua ad operare il Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), che si avvale di un proprio sito *internet*.

2. Il SINAB mette a disposizione delle autorità di cui agli articoli 4 e 5 le informazioni a livello nazionale, regionale e locale sul settore dell'agricoltura biologica, fornisce servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione dell'agricoltura biologica italiana e svolge il compito di cen-



tro di documentazione e sportello d'informazione per il pubblico.

3. Il Comitato è informato ogni sei mesi sulle attività del SINAB.

#### Art. 19.

##### *(Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica)*

1. Nello Stato di previsione del Ministero è istituito il fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica.

2. Il fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso.

3. Al fondo di cui al comma 1 è attribuita una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al medesimo fondo confluiscono le somme già assegnate al fondo di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Il Fondo di cui al comma 1 può essere rifinanziato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di programmi di ricerca in materia di agricoltura biologica, nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. Con decreto del Ministro, da adottare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro il 30 marzo di ciascun anno, si provvede alla ripartizione del fondo tra i programmi di ricerca, presentati da enti pubblici, università e centri di ricerca, soggetti privati, entro il 31 gennaio del medesimo anno.

6. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 5, a conclusione dello svolgimento del programma di ricerca, trasmettono al Ministero una relazione che illustri i risultati conseguiti. Nel caso in cui il programma di ricerca abbia una durata superiore ad un anno, i medesimi soggetti provvedono alla trasmissione di relazioni preliminari

sullo stato di avanzamento del programma e sui risultati conseguiti entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di assegnazione dei contributi. Il Ministero, avvalendosi del SINAB, rende pubbliche le relazioni di cui al presente comma e individua ogni utile iniziativa per dare attuazione ai risultati dei programmi di ricerca finanziati. Sulla base dei risultati emersi dalle relazioni preliminari di cui al secondo periodo, con il decreto di cui al comma 5 può essere disposta, ove ne sia fatta richiesta, l'assegnazione di ulteriori finanziamenti ad un programma di ricerca che già ne sia stato destinatario.

7. In caso di mancata trasmissione delle relazioni di cui al comma 6, il Ministero provvede al recupero dei finanziamenti assegnati. Nel caso in cui, in base alle relazioni trasmesse, l'attuazione del programma di ricerca risulti carente o i risultati ottenuti irrilevanti, il Ministero può disporre il recupero, anche parziale, dei finanziamenti assegnati.

#### Art. 20.

##### *(Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica)*

1. Nello stato di previsione del Ministero è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica.

2. Il fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità di cui all'articolo 59, comma 2-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso.

3. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono:

a) le risorse già assegnate al fondo di cui al comma 1 del presente articolo;

b) gli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1, comma 1085 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) le risorse di cui ai commi 289 e 290 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Al fondo di cui al comma 1 è altresì attribuita una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2008 e di 15 milioni di euro per l'anno 2009.

5. Il fondo di cui al comma 1 può essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

6. Il fondo di cui al comma 1, oltre a finanziare il piano di azione nazionale per l'agricoltura biologica ed i prodotti biologici, è destinato al finanziamento dei seguenti interventi volti a promuovere lo sviluppo dell'agricoltura biologica:

a) contributi a enti e istituzioni pubbliche nonché a soggetti privati operanti in regime di convenzione che gestiscono servizi di ristorazione collettiva che utilizzano in misura prevalente e, comunque, non inferiore al 50 per cento del valore complessivo dei prodotti utilizzati, prodotti biologici privilegiandone la acquisizione dal territorio circostante;

b) campagne di educazione scolastica volte a illustrare le caratteristiche intrinseche, le specificità e i vantaggi dell'agricoltura biologica e dei relativi prodotti in termini di qualità, sicurezza degli alimenti, metodi di produzione, aspetti nutrizionali e sanitari, etichettatura, benessere degli animali e rispetto dell'ambiente;

c) iniziative di comunicazione istituzionale, di informazione e di promozione volte a favorire la commercializzazione e il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione degli operatori del settore;

d) contributi agli enti locali che adottano apposite misure volte ad assicurare

che nelle aree di proprietà pubblica destinate a verde, di cui è prevista la fruizione a scopo ricreativo e culturale, nelle aree verdi destinate ad attività scolastiche e in quelle comunque destinate alla fruizione da parte dei minori in età scolare siano adottate tecniche di gestione e di manutenzione compatibili con il metodo biologico.

7. Con decreto del Ministro, da adottare, sentito il Comitato e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro il 30 marzo di ciascun anno, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini della ripartizione, ciascuna regione e provincia autonoma trasmette al Ministero, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il programma annuale degli interventi di cui al comma 5 che intende realizzare e, a decorrere dal secondo anno di ripartizione del fondo, una dettagliata illustrazione degli interventi attuati nell'anno precedente. Nella ripartizione del fondo si tiene conto della rilevanza e dell'efficacia degli interventi programmati e di quelli attuati. La mancata presentazione del programma annuale degli interventi da realizzare ovvero dell'illustrazione degli interventi realizzati nell'anno precedente comporta l'esclusione della regione o della provincia autonoma dalla ripartizione del Fondo.

8. Con il decreto di cui al comma 7 una quota del Fondo, non superiore al 50 per cento, può essere annualmente riservata alla realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale, di informazione e di promozione gestite direttamente dal Ministero, che abbiano dimensione nazionale o che siano finalizzate alla diffusione nei mercati internazionali di prodotti biologici recanti nell'etichetta il logo nazionale di cui all'articolo 10. Con il medesimo decreto è definito ed approvato il programma annuale delle iniziative di cui al presente comma.

## TITOLO VII

## SISTEMA DI CONTROLLO

## CAPO I

ORGANISMI DI CONTROLLO  
E CERTIFICAZIONE

## Art. 21.

*(Autorità responsabile  
dei controlli e vigilanza)*

1. Il Ministero è l'autorità competente responsabile del sistema di controllo e vigilanza, di cui all'articolo 27 del regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera *b*), del regolamento, il Ministero delega i compiti di controllo e di certificazione a uno o più organismi. A tal fine, il Ministero autorizza soggetti pubblici o società di capitali, aventi sede ed operanti nel territorio dell'Unione europea, di seguito denominate «organismi», a svolgere attività di controllo e di certificazione sull'applicazione del metodo di produzione biologico da parte degli operatori. Gli organismi sono accreditati secondo la versione più recente della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65, «Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, serie C, da un organismo riconosciuto nell'ambito dell'*European co-operation for accreditation* o dell'*International accreditation forum*.

3. Il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvedono, mediante apposite strutture di vigilanza, in coordinamento e collaborazione fra loro, alla vigilanza sugli organismi autorizzati ai

sensi del comma 2, in conformità con quanto previsto dall'articolo 27 del regolamento e dalla presente legge.

4. Il Ministero, con decreto da adottare entro quattro mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato e di intesa con la Conferenza Stato - regioni, definisce le linee guida per l'attività di vigilanza di cui al comma 3 e ne disciplina il coordinamento e la strutturazione.

#### Art. 22.

##### *(Comitato di valutazione degli organismi di controllo)*

1. È istituito presso il Ministero il Comitato di valutazione degli organismi di controllo, d'ora in poi denominato «Comitato di valutazione», con il compito di esprimere pareri in merito alla concessione ed alla revoca, agli organismi di controllo, dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 2, d'ora in poi denominata «autorizzazione».

2. Il Comitato di valutazione è composto da dodici membri, nominati con decreto del Ministro, di cui tre rappresentanti del Ministero, tre designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e sei designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989 n. 418.

3. I membri del Comitato di valutazione non devono trovarsi in posizione di conflitto di interessi con alcuno dei soggetti iscritti negli elenchi regionali o nazionali degli operatori biologici, né con alcuna delle strutture, aziende o soggetti privati con i quali i citati soggetti abbiano rapporti ai fini dell'esercizio della propria attività.

4. Il presidente e il segretario del Comitato di valutazione sono nominati alla prima seduta tra i rappresentanti del Ministero.

5. Il Comitato di valutazione si avvale di un ufficio di segreteria composto da funzionari del Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione al Comitato di valutazione non comporta l'attribuzione di compensi.

6. Il Comitato di valutazione esprime, entro due mesi dalla data di presentazione dell'istanza, pareri obbligatori e vincolanti in merito:

a) al rilascio, al rinnovo e alla revoca dell'autorizzazione agli organismi di controllo e certificazione;

b) alle modifiche degli atti e della documentazione da presentare per la richiesta di autorizzazione;

c) alle infrazioni e relative sanzioni rilevate a carico degli organismi di controllo.

7. Il Comitato di valutazione opera presso la struttura funzionale del Ministero alla quale sono affidate le competenze di riconoscimento e vigilanza degli organismi di controllo e certificazione.

#### Art. 23.

##### *(Autorizzazione degli organismi di controllo e certificazione)*

1. Al fine di conseguire l'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 2, gli organismi presentano istanza al Ministero, previo pagamento di un importo determinato con la procedura di cui al secondo periodo del presente comma. Con decreto del Ministro, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la documentazione da allegare all'istanza, i requisiti del personale che svolge attività di controllo per conto o alle dipendenze dell'organismo di certificazione e controllo, il costo della procedura che è a carico dell'istante

nonché quella relativa al rinnovo dell'auto-rizzazione, i criteri per la determinazione delle tariffe da praticare alle imprese per i servizi di controllo e certificazione ed il loro massimo ammontare.

2. Gli organismi sono autorizzati con decreto del Ministro, entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'istanza. Il decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Gli organismi autorizzati possono esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale.

4. Il rilascio dell'autorizzazione comporta per l'organismo autorizzato anche la facoltà ad esercitare attività istruttoria delle richieste di autorizzazione all'importazione. L'autorizzazione non è trasferibile, è valida per quattro anni ed è rinnovabile.

5. Gli organismi, nonché i loro dipendenti e collaboratori, sono incaricati di un pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 codice penale.

6. Gli organismi, entro il centottantesimo giorno antecedente la data di scadenza dell'autorizzazione, trasmettono al Ministero istanza di rinnovo dell'autorizzazione medesima, corredata dalla documentazione necessaria prevista dal decreto di cui al comma 1. Nella valutazione dell'istanza di rinnovo si tiene conto dell'attività svolta dall'organismo, con particolare riferimento alle irregolarità e infrazioni rilevate nel corso dell'attività di vigilanza. Durante le operazioni di verifica previste dal presente comma, l'organismo di controllo e certificazione può continuare ad operare.

7. Gli organismi comunicano al Ministero, nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le modifiche relative alla loro struttura, allo statuto, alla documentazione del sistema qualità, alla procedura di controllo. La suddetta comunicazione ha luogo entro quindici giorni dalla data in cui le modifiche sono intervenute. Le modifiche sono corredate da una relazione motivata,



con riferimento alle esigenze che ne giustificano l'adozione.

8. Il Ministero, anche su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, previo parere del Comitato di valutazione, può, entro due mesi dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 7, formulare osservazioni assegnando un termine per l'adeguamento.

9. Gli organismi, in caso di scioglimento o di revoca dell'autorizzazione, consegnano al Ministero la documentazione inerente al sistema di controllo e alle procedure di certificazione effettuate.

10. Qualora un organismo cessi di possedere i requisiti necessari per l'autorizzazione, il Ministero, sentito il Comitato di valutazione o su proposta di una regione o provincia autonoma, lo diffida a regolarizzare la propria situazione entro il termine stabilito nella diffida medesima, comunque non inferiore a quindici giorni. Se entro il termine assegnato l'organismo non dimostra di aver ottemperato, il Ministro, previo parere del Comitato di valutazione, con decreto motivato, dispone la revoca dell'autorizzazione. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. La revoca ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione. Entro il medesimo termine gli operatori che si avvalgono dell'organismo di controllo e certificazione interessato devono provvedere alla scelta di un altro organismo autorizzato dal Ministero.

11. Gli organismi già autorizzati in base alle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano a operare in forza dell'autorizzazione ricevuta per un periodo non superiore a ventiquattro mesi. Almeno sei mesi prima della scadenza di tale termine i suddetti organismi di controllo e certificazione devono presentare istanza di autorizzazione secondo quanto previsto dal presente articolo.

## Art. 24.

*(Elenco nazionale degli organismi  
di controllo e certificazione)*

1. È istituito presso il Ministero l'elenco nazionale degli organismi di controllo e certificazione autorizzati ai sensi della presente legge.

2. Con il decreto di autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 2, il Ministro dispone l'iscrizione dell'organismo nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di revoca dell'autorizzazione il Ministro dispone la cancellazione dell'organismo dall'elenco di cui al comma 1 del presente articolo. La cancellazione ha effetto a partire dal trentesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. L'elenco di cui al comma 1 è pubblico.

## Art. 25.

*(Procedura di controllo)*

1. La procedura di controllo di cui al presente capo è presentata unitamente all'istanza di autorizzazione, corredata dalla documentazione prevista dalla norma europea EN 45011 e dall'accREDITAMENTO rilasciato da uno degli organismi. La procedura di controllo deve essere idonea a garantire l'applicazione dei principi della produzione biologica di cui al regolamento ed alla presente legge per l'intera durata del processo di produzione, preparazione, importazione e commercializzazione del prodotto.

2. Entro un mese dalla data di pubblicazione del decreto di autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 2, l'organismo predispone e trasmette al Ministero, nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il piano annuale dei controlli che gli organismi sono tenuti a effettuare.

3. Con decreto del Ministro, da adottare, sentito il Comitato e d'intesa con la Confe-

renza Stato-regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il piano-tipo di controllo aziendale e il piano annuale dei controlli e sono stabilite le relative modalità di presentazione.

4. Il Ministero, anche su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, può, entro un mese dal ricevimento dei piani annuali di controllo di cui al comma 2, formulare osservazioni assegnando un termine al quale l'organismo è tenuto ad adeguarsi.

5. Gli organismi autorizzati effettuano i controlli previsti dalla vigente normativa comunitaria secondo il piano annuale di controllo.

#### Art. 26.

##### *(Obblighi degli organismi di controllo e certificazione)*

1. Gli organismi verificano l'applicazione, da parte degli operatori che svolgono la produzione biologica, delle misure di controllo e precauzionali previste dal regolamento, nonché la corretta applicazione del metodo biologico, attestando la conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa europea e dalla presente legge.

2. Gli organismi autorizzati ai sensi dell'articolo 23 e iscritti nell'elenco di cui all'articolo 24, nell'esercizio della propria attività:

a) attuano verifiche interne e riesami periodici della propria conformità ai criteri della norma europea EN 45011, conservandone prova documentale e assicurando, sia sul piano organizzativo che nello svolgimento delle proprie attività, il rigoroso rispetto del principio di terzietà, adempiendo ai requisiti stabiliti dalla citata norma europea;

b) consentono ai soggetti competenti all'esercizio delle attività di vigilanza l'accesso ai loro uffici e impianti; comunicano

ogni informazione e prestano ogni forma di collaborazione ritenuta utile per lo svolgimento delle suddette attività di vigilanza;

c) adottano apposite procedure per la selezione, la formazione e l'addestramento del personale utilizzato e istituiscono un apposito registro con i dati e le informazioni aggiornati sulla qualificazione e sull'esperienza professionali del personale impiegato;

d) forniscono al personale utilizzato istruzioni documentate e aggiornate sui suoi compiti e responsabilità;

e) mantengono un sistema di registrazione e di archiviazione contenente l'*iter* di ciascuna procedura di certificazione, comprese le fasi di sospensione e di ritiro dei certificati e delle diciture di conformità, conservando i dati per almeno cinque anni;

f) verificano che la documentazione tenuta dalle imprese sia gestita con modalità che escludano le possibilità di modificare i dati o comunque garantiscano la possibilità di riconoscere le modifiche effettuate;

g) definiscono, con atto scritto, le modalità con cui si svolge il rapporto con l'impresa oggetto di controllo e certificazione, stabilendo i reciproci diritti ed obblighi, la tipologia dei servizi offerti, le tariffe e le penalità in caso di risoluzione del contratto;

h) accertano eventuali violazioni commesse dagli operatori e applicano le relative sanzioni, dandone immediata comunicazione al Ministero, nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel cui territorio ricade la sede legale dell'impresa e quella nella quale la stessa opera.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli organismi trasmettono, anche per via informatica, al Ministero, nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, l'elenco di cui all'articolo 34, con l'indicazione degli operatori cui gli organismi medesimi hanno rilasciato il certificato di conformità e delle categorie di prodotti alle quali il medesimo certificato si riferisce. Il mede-

simo elenco è altresì inviato alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano dove è situata la sede legale dell'impresa nonché alle regioni e province autonome dove ricadono le unità produttive dell'impresa medesima. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli organismi di cui al comma 1 trasmettono al Ministero, nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel cui territorio operano, una relazione dettagliata sull'attività esercitata, sui controlli eseguiti, sul personale impiegato nell'attività ispettiva e sugli eventuali provvedimenti adottati nell'anno precedente.

## CAPO II

### IMPRESE CHE ADERISCONO AL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO

#### Art. 27.

##### *(Notifica delle imprese)*

1. Gli operatori di cui all'articolo 2 del regolamento, d'ora in poi denominati «operatori», sono autorizzati alla produzione biologica dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previa notifica di inizio delle attività e accertamento dei requisiti effettuato dagli organismi al cui controllo gli operatori medesimi sono assoggettati.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa agli operatori cui è stata applicata in via definitiva la sanzione di cui all'articolo 41.

#### Art. 28.

##### *(Attestato di idoneità)*

1. L'organismo attesta l'idoneità degli operatori ed invia, entro due mesi dalla data di ricezione della prima notifica, l'atte-

stato di idoneità all'operatore nonché, anche su supporto informatico, alla regione o alla provincia autonoma competente per il territorio dove l'impresa ha sede legale.

2. Gli organismi impresa, all'atto di rilasciare l'attestato di idoneità, verificano che l'impresa non sia stato oggetto di provvedimenti di ritiro del certificato di conformità.

#### Art. 29.

##### *(Certificato di conformità)*

1. L'operatore, in applicazione dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento, è sottoposto a controllo del rispetto delle regole vigenti in materia di produzione biologica almeno una volta l'anno.

2. A seguito dell'esito favorevole del procedimento di controllo, l'organismo rilascia il certificato di conformità.

3. Gli organismi pongono in atto tutte le misure necessarie a garantire la conformità dei prodotti biologici ai requisiti previsti dalla legislazione vigente in tutte le fasi della produzione, lavorazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione del prodotto, compresi i prodotti importati da Paesi extracomunitari.

#### Art. 30.

##### *(Assoggettamento al sistema di controllo)*

1. L'assoggettamento degli operatori al sistema di controllo, nonché il periodo di conversione di cui all'articolo 2, lettera h), del regolamento, decorrono dalla data della trasmissione della notifica all'organismo di controllo e certificazione. Sono esentati dagli obblighi di notifica e di assoggettamento gli operatori imprenditoriali agricoli che vendono direttamente i loro prodotti al consumatore o all'utilizzatore finale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni.

2. Gli operatori, indipendentemente dal numero e dalle tipologie di attività sottoposte al sistema di controllo e certificazione, sono tenute ad associarsi ad un unico organismo di controllo e certificazione.

#### Art. 31.

*(Variazioni, recesso dal sistema di controllo e certificazione, transito ad altro organismo di controllo e certificazione)*

1. Gli operatori notificano all'organismo al cui controllo sono assoggettati le variazioni dei dati e delle informazioni contenute nella notifica di inizio delle attività di cui all'articolo 27, comma 1. La notifica di variazione deve essere inviata all'organismo entro un mese dalla data della variazione dei dati o delle informazioni di cui al primo periodo.

2. Solo in caso di ricezione di notifiche che, in seguito all'introduzione o all'eliminazione di un'attività rispetto a quelle precedentemente notificate, comportino spostamenti tra categorie di attività di cui all'articolo 34, in particolare tra produttori e preparatori, l'organismo deve inoltrare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nei cui territori è ubicata la sede legale dell'impresa, l'apposita dichiarazione di conformità, entro quattro mesi dalla data dell'avvenuta ricezione della notifica di variazione.

3. Nel caso di cambiamento del titolare di una impresa già iscritta nell'elenco, si procede come nei casi di prima iscrizione all'elenco medesimo. Sono fatti salvi i diritti acquisiti.

4. Ogni operatore ha facoltà di recedere dal sistema di controllo e certificazione e dell'elenco di cui all'articolo 34, comunicandolo per iscritto sia all'organismo che alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano nel cui territorio è ubicata la sede legale dell'impresa, ai fini della cancellazione dell'impresa medesima dall'elenco regionale di cui all'articolo 34.

5. Ogni operatore ha facoltà di scegliere l'organismo al cui controllo assoggettarsi. In caso di variazione della scelta, che l'operatore è tenuto a comunicare con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 33, l'operatore medesimo conserva, senza soluzione di continuità, il diritto agli aiuti comunitari previsti dal piano di sviluppo rurale ai sensi del regolamento (CE) 1698/2005, del Consiglio, del 20 settembre 2005.

6. L'organismo subentrante, al fine di garantire la continuità del sistema, è tenuto ad acquisire dall'organismo al cui controllo l'operatore era precedentemente assoggettato le informazioni necessarie, e in particolare:

a) gli elementi identificativi dell'operatore e delle strutture aziendali già sottoposte all'attività di controllo e certificazione;

b) la data di ingresso nel sistema di controllo e certificazione;

c) lo stato di conversione delle superfici sottoposte a controllo;

d) le eventuali sanzioni comminate all'operatore;

e) le notizie obiettive di sospetta non conformità alle norme vigenti in materia di produzione biologica in conseguenza delle quali erano già state programmate verifiche da parte dell'operatore.

7. L'utilizzazione di etichette già autorizzate nonché la gestione di eventuali scorte di magazzino costituiscono oggetto di specifici protocolli di intesa tra l'operatore, l'organismo al cui controllo l'operatore era precedentemente assoggettato e l'organismo subentrante.

#### Art. 32.

##### *(Ulteriori obblighi delle imprese)*

1. Gli operatori documentano la loro attività mediante registrazioni obbligatorie e non modificabili al fine di consentire l'efficace svolgimento dell'attività di controllo. Essi sono altresì tenuti a redigere annual-



mente i programmi annuali di produzione relativi all'esercizio successivo e a trasmetterli all'organismo secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 33.

2. In caso di morosità nel pagamento della tassa prevista dall'articolo 28, comma 4, del regolamento, la riammissione a controllo dell'operatore, senza soluzione di continuità, può avvenire in seguito a verifica, da parte dell'organismo, della continuità della produzione biologica nonché dell'affidabilità e della sicurezza del sistema di controllo.

#### Art. 33.

##### *(Disposizioni applicative)*

1. Al fine di ridurre gli oneri burocratici per gli operatori, in base al principio della semplificazione amministrativa, con decreto del Ministro, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentito il Comitato, sono definiti i contenuti della notifica di cui all'articolo 27, dell'attestato di idoneità di cui all'articolo 28, del certificato di conformità di cui all'articolo 29 e dei programmi annuali di produzione di cui all'articolo 32, comma 1. Il medesimo decreto definisce, altresì, i contenuti delle dichiarazioni, delle relazioni tecniche e dei controlli previsti dal regolamento, nonché le modalità ed i tempi di gestione degli elenchi di cui all'articolo 34.

#### Art. 34.

##### *(Elenchi delle imprese)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono e gestiscono, rispettivamente, gli elenchi regionali e provinciali degli operatori, suddivisi secondo categorie di attività. Sono iscritti nei suddetti elenchi gli operatori ai quali un organismo ha rilasciato un attestato di idoneità ai sensi dell'articolo 28.

2. L'iscrizione ad uno degli elenchi di cui al comma 1 comporta il riconoscimento della qualifica di impresa che opera nel rispetto delle regole della produzione biologica, valida anche ai fini dell'accesso alle agevolazioni e alle provvidenze pubbliche.

3. A fini informativi, è istituito presso il Ministero l'elenco nazionale gli operatori che aderiscono alla produzione biologica, costituito dagli operatori iscritti negli elenchi di cui al comma 1. A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero gli aggiornamenti dei rispettivi elenchi.

4. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 3 sono pubblici.

#### Art. 35.

##### *(Trasmissione telematica)*

1. Le informazioni di cui agli articoli 23, 26, 27, 28 e 29 sono inviate alle autorità di cui agli articoli 4 e 5 anche tramite comunicazioni telematiche.

2. Le informazioni di cui all'articolo 30, aventi certezza e univocità riguardo alla propria fonte, possono essere inviate alle autorità di cui agli articoli 4 e 5 tramite comunicazioni telematiche.

#### TITOLO VIII

#### IMPORTAZIONI

#### Art. 36.

##### *(Importatori)*

1. Gli operatori che intendono svolgere attività di importazione di prodotti biologici provenienti da Paesi terzi, ai sensi del regolamento, notificano al Ministero l'inizio della propria attività.

2. La notifica di cui al comma 1 è trasmessa a cura dell'operatore all'organismo

cui l'operatore medesimo fa dichiarazione di assoggettamento.

3. Il Ministero istituisce e gestisce l'elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici provenienti da Paesi terzi. Sono iscritti nell'elenco gli importatori che hanno effettuato la notifica di cui al comma 1 e che, in conformità con quanto previsto dall'articolo 37, sono stati riconosciuti idonei da un organismo. L'organismo invia l'attestato di idoneità, anche su supporto informatico, al Ministero, entro quindici giorni dal suo rilascio.

4. L'elenco di cui al comma 3 è pubblico.

#### Art. 37.

##### *(Importazione di prodotti di agricoltura biologica)*

1. Possono richiedere l'importazione dei prodotti biologici provenienti da Paesi terzi, gli operatori che sono iscritti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 36, comma 3.

2 La domanda di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici provenienti da Paesi terzi è istruita dall'organismo prescelto sul territorio nazionale.

#### TITOLO IX

#### SANZIONI

##### CAPO I

##### SANZIONI A CARICO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE

#### Art. 38.

##### *(Infrazioni commesse dagli organismi di controllo e certificazione)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, le infrazioni commesse dagli organismi in violazione della disciplina prevista dal regolamento, dalla presente legge e dai relativi

provvedimenti di attuazione sono punite con le sanzioni di cui al presente articolo.

2. Si applica la sanzione della revoca dell'autorizzazione e la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 ad un massimo di 30.000 euro per infrazioni consistenti nell'esercizio di attività e nello svolgimento di servizi, anche da parte del personale dipendente, diversi da quelli che la legislazione vigente attribuisce istituzionalmente agli organismi di controllo e certificazione.

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 15.000 euro e la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione per infrazioni consistenti in:

*a)* rilascio di attestazioni o certificazioni in situazioni di non conformità alla legislazione vigente in materia di produzione biologica;

*b)* mancato svolgimento delle attività e violazione della procedura di controllo o del piano annuale di controllo che abbiano inficiato o fatto venire meno l'affidabilità complessiva del processo di produzione o del sistema di controllo sul metodo di produzione;

*c)* mancato adeguamento della propria struttura o della propria procedura di controllo alle prescrizioni normative vigenti o a quelle ricevute dalle competenti autorità;

*d)* mancato divieto di commercializzazione dei prodotti nella cui etichettatura e pubblicità si faccia riferimento al metodo di produzione biologico, nei casi in cui i prodotti non risultino conformi a quanto previsto dal regolamento e dalla presente legge;

*e)* mancata segnalazione all'autorità competente della sospensione o del ritiro della certificazione di conformità.

4. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 15.000 euro e la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 2, fino

a un massimo di due anni, per infrazioni consistenti in:

*a)* mancata rilevazione dell'impiego di sostanze non ammesse o della violazione delle condizioni d'uso;

*b)* omissione nell'accertamento dell'effettivo stato aziendale in relazione al rispetto dell'obbligo di separazione delle unità produttive rispondenti alla produzione biologica dalle unità produttive convenzionali, nonché ai rischi di contaminazione con sostanze non ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di produzione biologica;

*c)* mancata rilevazione dell'assenza della documentazione di conformità delle materie prime utilizzate presso l'operatore e di un adeguato sistema di registrazione che abbiano invalidato o compromesso l'affidabilità complessiva del processo di produzione.

5. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 9.000 euro per infrazioni consistenti in:

*a)* mancata rilevazione di etichettatura dei prodotti con diciture non autorizzate;

*b)* mancata attuazione delle verifiche ispettive interne e dei riesami periodici sul proprio sistema qualità ai sensi della norma EN 45011.

6. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 4.500 euro per infrazioni consistenti in:

*a)* mancata rilevazione della presenza di mezzi tecnici non ammessi in unità produttive condotte con metodo biologico;

*b)* mancata rilevazione di scostamenti significativi rispetto al programma annuale di produzione;

*c)* mancato invio della documentazione, delle informazioni o degli elenchi previsti dall'autorità competente nazionale o territoriale;

d) mancato aggiornamento o carenze nella tenuta dell'elenco degli operatori autorizzati.

7. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 3.000 euro per infrazioni consistenti in:

a) mancata richiesta del prescritto parere dell'autorità competente territoriale in merito alla riduzione del periodo di conversione;

b) mancata rilevazione dell'impiego di sementi e di materiale di riproduzione vegetativa non conformi alle normative vigenti.

8. In caso di reiterazione da parte di un medesimo organismo di tre infrazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo nell'arco temporale di un anno, si applica la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 2.

#### Art. 39.

##### *(Irregolarità commesse dagli organismi di controllo e certificazione)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, le irregolarità commesse dagli organismi in violazione delle disposizioni di cui al regolamento, alla presente legge e ai relativi provvedimenti di attuazione sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo.

2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1000 euro ad un massimo di 3.600 euro per le irregolarità consistenti in:

a) omissioni nell'avvio di azioni correttive nei confronti degli operatori a seguito dei rilievi evidenziati dal tecnico ispettore nel corso dell'attività ispettiva;

b) omissioni, carenze o comportamenti non conformi alle disposizioni di cui al comma 1 nell'applicazione della procedura di controllo nonché mancato rispetto del

piano di controllo annuale; anche in relazione alle osservazioni ricevute dalle autorità competenti nazionali e territoriali;

c) omissioni e carenze nell'informazione agli operatori sugli obblighi e sulle condizioni relative alla normativa vigente e al rapporto contrattuale con il medesimo organismo di controllo e certificazione.

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500 euro ad un massimo di 1.800 euro per le irregolarità consistenti in:

a) omissioni nella rilevazione di errori o incompletezze nelle etichette o nei documenti di accompagnamento dei prodotti;

b) omissioni o carenze nella effettuazione o nella consegna all'impresa della documentazione inerente all'attività di controllo esercitata;

c) omissioni nella rilevazione di errori o omissioni da parte dell'operatore nella compilazione, nell'invio e nella conservazione dei documenti aziendali.

#### Art. 40.

##### *(Irrogazione delle sanzioni a carico degli organismi)*

1. Il Ministro individua al proprio interno l'ufficio preposto all'accertamento ed all'applicazione agli organismi delle sanzioni di cui al presente capo.

2. L'ufficio di cui al comma 1, avuto notizia di infrazioni o irregolarità commesse da un organismo, dispone l'apertura di un procedimento istruttorio a carico dell'organismo medesimo e procede tempestivamente all'acquisizione degli atti.

3. Salvo casi di assoluta ed eccezionale necessità ed al solo fine di preservare la genuinità e l'attendibilità della prova, l'ufficio di cui al comma 1 non può compiere alcun atto istruttorio compiuto senza preventiva notifica all'organismo. L'organismo deve presenziare ad ogni atto istruttorio ed ha facoltà

di depositare atti e documenti, nonché di proporre memorie in qualunque fase dell'istruttoria.

4. Compiuta l'istruttoria, l'ufficio invia l'atto conclusivo del procedimento al Ministro e, nelle ipotesi di infrazione al Comitato di valutazione, per i provvedimenti di competenza.

5. La fase istruttoria di cui al comma 2 deve concludersi improrogabilmente entro tre mesi dalla data del ricevimento della notizia di non conformità e della apertura del procedimento. Il parere del Comitato di valutazione, se previsto, deve essere adottato nel termine improrogabile di due mesi dalla data dell'invio degli atti.

6. Il Ministro, acquisiti gli atti ed il parere del Comitato di valutazione, notifica all'organismo le risultanze istruttorie emerse ed il parere acquisito e fissa a pena di improcedibilità un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale l'organismo può depositare controdeduzioni ed ulteriore documentazione.

7. Il Ministro, con decreto motivato da adottarsi nel termine improrogabile di trenta giorni dal termine di cui al comma 6, irroga le sanzioni.

## CAPO II

### SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE CHE ADOTTANO IL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO

#### Art. 41.

##### *(Ritiro del certificato di conformità)*

1. L'organismo di controllo e certificazione dispone il ritiro del certificato di conformità e il divieto per l'impresa di commercializzare prodotti nella cui etichettatura e pubblicità sia fatto riferimento al metodo di produzione biologico in caso di infrazioni consistenti in:



a) manomissione o falsificazione di documenti o false comunicazioni all'organismo di controllo;

b) impedimento dell'accesso alle strutture aziendali e alla documentazione, alle registrazioni aziendali all'organismo di controllo;

c) mancato adeguamento ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e necessarie allo svolgimento delle attività aziendali;

d) consapevole utilizzo di OGM, di prodotti che li contengano o che ne siano derivati;

e) impiego di sostanze e mezzi tecnici non consentiti;

f) utilizzo fraudolento del certificato di conformità rilasciato dall'organismo di controllo, delle etichette o dei documenti accompagnatori dei prodotti autorizzati dall'organismo di controllo, del marchio o dei riferimenti dell'organismo di controllo;

g) mancato rispetto della sospensione del certificato di conformità.

2. Gli organismi comunicano tempestivamente al Ministero, alle regioni e alle province autonome i provvedimenti di ritiro del certificato di conformità di cui al presente articolo. Presso il Ministero è istituito un elenco delle imprese cui è stato ritirato il certificato di conformità.

#### Art. 42.

##### *(Sospensione del certificato di conformità)*

1. L'organismo dispone la sospensione del certificato di conformità e il divieto per l'impresa di commercializzare prodotti nella cui etichettatura e pubblicità sia fatto riferimento al metodo di produzione biologico per un periodo compreso da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni in caso di infrazioni consistenti in:

a) mancata spedizione della notifica all'autorità competente;

- b) assenza delle procedure HACCP;
- c) mancata trasmissione dei documenti o dei dati a seguito di richiesta dell'organismo di controllo e successivi solleciti documentati;
- d) mancata o parziale adozione da parte dell'operatore degli adempimenti prescritti dall'organismo;
- e) presenza di varietà parallele senza piano di conversione e utilizzo di piantine orticole convenzionali;
- f) impossibilità di identificazione dei prodotti o degli imballaggi;
- g) impossibilità di identificazione degli animali, mancato rispetto dell'età minima di macellazione, utilizzo di alimenti non autorizzati dalla normativa vigente, impiego di sostanze non ammesse nella produzione zootecnica, ricorso a pratiche di profilassi o a terapie in zootecnia non conformi alle disposizioni vigenti in materia di produzione biologica;
- h) mancato rispetto dei tempi di conversione;
- i) mancata separazione da produzioni non certificabili;
- l) utilizzo di ingredienti e di ausiliari di fabbricazione non ammessi;
- m) impossibilità di identificazione e di rintracciabilità dei prodotti nelle fasi di stoccaggio e di preparazione;
- n) importazione di prodotti in assenza di notifica al Ministero o di autorizzazione ministeriale;
- o) non rispondenza dei prodotti importati con l'autorizzazione all'importazione;
- p) presenza, nei prodotti ottenuti dall'operatore e nei mezzi tecnici dallo stesso utilizzati di residui di sostanze non ammesse;
- q) utilizzo di etichette o di documentazione accompagnatoria dei prodotti senza autorizzazione da parte dell'organismo;
- r) mancato rispetto di una diffida da parte dell'organismo;
- s) recidiva dopo due diffide o dopo una diffida per il medesimo tipo di irregolarità.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 può essere applicato, qualora ne ricorrano le condizioni, limitatamente ad una o più aree produttive dello stesso operatore.

3. Gli organismi comunicano tempestivamente al Ministero ed alle regioni e alle province autonome i provvedimenti di sospensione del certificato di conformità di cui al presente articolo.

Art. 43.

*(Diffida)*

1. L'organismo, qualora accerti le irregolarità di cui al presente articolo, diffida con atto scritto l'impresa a sanarle assegnando un termine perentorio.

2. La diffida di cui al comma 1 si applica nel caso in cui siano accertate le seguenti irregolarità:

a) mancata compilazione o aggiornamento delle registrazioni aziendali o degli altri documenti obbligatori;

b) errori nella classificazione del prodotto sui documenti accompagnatori;

c) incompleta trasmissione, da parte dell'impresa, dei documenti richiesti dall'organismo di controllo;

d) assenza del piano di gestione dell'allevamento e del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche;

e) mancata richiesta dei documenti accompagnatori dei prodotti ai fornitori;

f) presenza di etichette o documenti accompagnatori non corrispondenti al prodotto;

g) mancata attuazione del piano di conversione;

h) mancato rispetto delle condizioni per l'uso di un mezzo tecnico;

i) utilizzo di materiale di riproduzione convenzionale in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 27, comma 1;

l) origine degli animali o delle api non conforme all'autorizzazione di cui all'articolo 27, comma 1;

m) non corretta separazione dei prodotti durante le fasi di stoccaggio;

n) mancata attuazione del piano di adeguamento per le strutture non conformi;

o) mancata attuazione della pratica del pascolo nelle condizioni previste dalla produzione biologica;

p) uso di prodotti o di tecniche di disinfezione e di disinfestazione dei locali e delle attrezzature che possono contaminare il prodotto biologico;

q) assenza dell'originale del certificato di conformità; assenza dell'estratto del certificato di controllo, vidimato dalla dogana, per i prodotti importati;

r) utilizzo di prodotti diversi da quelli indicati nelle comunicazioni all'organismo purché consentiti dalla produzione biologica;

s) etichetta configurata in modo difforme dalla forma autorizzata dall'organismo di controllo, con variazioni sostanziali di contenuto;

t) produzione di etichette o di documentazione accompagnatoria dei prodotti senza autorizzazione da parte dell'organismo di controllo;

u) recidiva dopo tre richiami o dopo due richiami relativi al medesimo tipo di irregolarità.

3. Gli organismi trasmettono tempestivamente copia delle diffide di cui al presente articolo alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio.

#### Art. 44.

##### *(Richiamo)*

1. L'organismo emette per scritto un richiamo nei confronti dell'operatore, nel caso in cui accerti le seguenti irregolarità:

a) errori o omissioni nella compilazione della notifica e della notifica di variazione e nella compilazione dei programmi di produzione;

b) ritardo nella spedizione delle notifiche, dei piani di produzione e di altri documenti obbligatori;

c) mancata registrazione delle produzioni da raccolta separata o di scarti di produzione o di produzioni declassate;

d) errori o omissioni nella compilazione o mancato aggiornamento delle registrazioni aziendali e di altri documenti obbligatori e non corretta archiviazione dei documenti aziendali;

e) errata o mancata indicazione dei riferimenti al certificato di conformità del prodotto nei documenti accompagnatori;

f) mancata richiesta delle deroghe previste dalla normativa vigente;

g) mancata evidenza della gestione di un reclamo da parte dei clienti;

h) mancanze o ritardi nella richiesta della documentazione di conformità dei prodotti ai fornitori;

i) mancata o parziale adozione da parte dell'operatore degli adempimenti prescritti dall'organismo;

l) non corretta separazione dei mezzi tecnici nei magazzini in aziende miste e presenza non autorizzata di mezzi tecnici non ammessi in azienda completamente convertita;

m) superamento dei limiti consentiti nell'utilizzo del rame per la difesa delle colture;

n) inadeguata identificazione dei prodotti e degli imballaggi;

o) mancato rispetto del carico massimo di animali per unità di superficie, mancato rispetto delle superfici minime per animale nei casi non previsti in deroga o con deroga negata, presenza di edifici zootecnici, pavimentazione o lettiera di stabulazione divenuti inadeguati, inadeguata identificazione degli animali, insufficienti condizioni di benessere degli animali, mancato rispetto del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche, mancato aggiornamento della scheda razione alimentare;

p) confezionamento del prodotto biologico non conforme alle disposizioni vigenti

in materia ed all'autorizzazione di cui all'articolo 27, comma 1;

q) inadeguata identificazione o inadeguata separazione del prodotto nelle fasi di stoccaggio e di produzione;

r) mancato rispetto delle modalità di tenuta dei documenti relativi all'importazione di prodotti biologici indicate nell'autorizzazione di cui all'articolo 27, comma 1;

s) utilizzo erraneo delle etichette autorizzate dall'organismo, del marchio e dei riferimenti dell'organismo, del certificato di conformità rilasciato dall'organismo.

2. Gli organismi trasmettono tempestivamente copia dei richiami di cui al presente articolo alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio.

#### Art. 45.

##### *(Procedura per l'irrogazione delle sanzioni)*

1. L'organismo, qualora ritenga di dover irrogare uno dei provvedimenti sanzionatori di cui al presente capo a carico di un operatore asseverato al suo controllo, dispone l'apertura di un procedimento istruttorio a carico dell'operatore medesimo e procede tempestivamente all'acquisizione degli atti.

2. Salvo casi di assoluta ed eccezionale necessità ed al solo fine di preservare la genuinità ed attendibilità della prova, l'organismo non può compiere alcun atto istruttorio compiuto senza la preventiva notifica all'operatore. L'operatore deve presenziare ad ogni atto istruttorio ed ha facoltà di depositare atti e documenti, nonché di proporre memorie in qualunque fase del procedimento.

3. Compiuta l'istruttoria, l'organismo comunica per iscritto all'operatore il provvedimento sanzionatorio adottato.

4. La fase istruttoria di cui al comma 2 deve concludersi improrogabilmente entro il termine di novanta giorni dalla data di rilevazione di non conformità ed apertura del procedimento. Decorsi il termine di cui al

comma 1 l'irrogazione della sanzione è sospesa, a pena di improcedibilità, per trenta giorni durante i quali l'operatore può depositare controdeduzioni ed ulteriore documentazione.

5. L'organismo, con comunicazione motivata da adottarsi nel termine improrogabile di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al secondo periodo del comma 4, irroga le sanzioni.

### CAPO III

#### USO FRAUDOLENTO DELLE INDICAZIONI DEL METODO BIOLOGICO

##### Art. 46.

###### *(Uso indebito)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impiega o pone in commercio prodotti recanti indebitamente indicazioni relative alla produzione biologica è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 20.000.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applica la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.

### TITOLO X

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE FINALI E TRANSITORIE

##### Art. 47.

###### *(Semplificazione)*

1. I decreti di attuazione della presente legge si attengono al principio di semplificazione delle procedure nel rispetto delle di-

sposizioni comunitarie vigenti in materia, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di distretti biologici.

2. Le autorità competenti di cui all'articolo 4 possono adottare specifiche misure di semplificazione amministrativa e organizzativa relativamente agli obblighi derivanti dalla normativa europea, nazionale, regionale e provinciale, con particolare riguardo agli obblighi relativi alle imprese.

#### Art. 48.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2009 e 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Per gli anni successivi l'importo da iscrivere in bilancio è stabilito con la legge finanziaria.

#### Art. 49.

##### *(Abrogazioni e disposizioni transitorie)*

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, è abrogato.

2. Fino all'adozione dei decreti previsti dagli articoli 9, comma 3, 13, 14, 21, comma 4, 22, comma 2, 23, commi 1 e 2, 25, comma 3 e 33, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data in entrata in vigore della presente legge.



3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, e dell'articolo 20, comma 2, della presente legge, i commi 2, *2-bis e 2-ter* dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono abrogati.

4. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 settembre 2007, istitutivo del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile, è abrogato.

#### Art. 50.

##### *(Norma di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione.





